

## COMMISSIONE IX

## AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

## XLIII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 MARZO 1956

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

## INDICE

	PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	407
<b>Disegni di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Incremento dell'autorizzazione di spesa destinata alla concessione del concorso statale 3,50 per cento nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramen- to agrario per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna. (2051). . . . .	407
PRESIDENTE . . . . .	407, 408
MARENGHI, <i>Relatore</i> . . . . .	407
Norme per la determinazione della minima unità colturale (1287) . . . . .	409
PRESIDENTE . . . . .	409, 410
GOZZI, <i>Relatore</i> . . . . .	409
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
BARDANZELLU: Coltivazione, difesa e sfrut- tamento della sughera (1577) . . . . .	411
PRESIDENTE . . . . .	411, 413, 414
HELPER, <i>Relatore</i> . . . . .	411
BARDANZELLU . . . . .	413

## Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bardanzellu interviene, senza voto deliberativo, alla seduta odierna, quale presentatore della proposta di legge n. 1577.

**Discussione del disegno di legge: Incremento dell'autorizzazione di spesa destinata alla concessione del concorso statale 3,50 per cento nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento agrario per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna. (2051).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Incremento dell'autorizzazione di spesa destinata alla concessione del concorso statale 3,50 per cento nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento agrario per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna ».

Il relatore, onorevole Marengui, ha facoltà di svolgere la sua relazione

MARENGUI, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Il disegno di legge sottoposto al nostro esame riguarda lo storno di lire 15 milioni dal capitolo n. 118 al capitolo n. 125 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'incremento dell'autorizzazione di spesa destinata alla concessione del concorso statale del 3,50 per cento nel pagamento degli interessi sui

**La seduta comincia alle 9,50.**

FRANZO, *Segretario*, da lettura del verbale della seduta precedente  
(*E approvato*).

mutui di miglioramento agrario per la bonifica integrale nelle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna.

Come è noto agli onorevoli colleghi, con la legge 27 giugno 1929, n. 1107, e successive modificazioni, venne elevato, dal 2,50 per cento al 3,50 per cento, il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui al decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760, sui prestiti e sui mutui di miglioramento agrario relativi alla bonifica integrale nel territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna.

A questo punto, vorrei leggere il testo dell'articolo 1 della legge 27 giugno 1929, per chiarire come mai ci riferiamo solamente al territorio di alcune provincie e non a tutto il territorio nazionale.

Il testo è il seguente: « In deroga all'articolo 22 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, i mutui concessi per gli scopi di cui all'articolo 3 del precitato decreto, ed intesi alla bonifica integrale della parte del comprensorio della Bonifica di Burana, ricadenti nelle provincie di Modena e Mantova, e dei comprensori di bonifica idraulica di prima categoria ricadenti in tutto o in parte nel Basso Ravennate e nel Basso Bolognese, e autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 3,50 per cento dell'interesse annuo, qualora i mutui vengano contratti al tasso del 6 per cento o superiore, nel caso che i mutui siano contratti ad interesse inferiore al 6 per cento, la differenza sarà per intero calcolata a scempero della predetta percentuale di concorso statale ».

I mutui potranno essere concessi anche da Istituti ed enti diversi da quelli contemplati nell'articolo 22 sopra citato, purché autorizzati dai Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze.

Le domande per la concessione del concorso di cui al primo comma saranno sottoposte alla preventiva approvazione dei Ministri per le finanze e per l'economia nazionale ».

Quindi, onorevoli colleghi, si tratta di una legge speciale per alcune provincie dove esistono particolari necessità di bonifica, che interviene solamente quando il tasso supera il 6 per cento. Il disegno di legge in discussione si riferisce, pertanto, unicamente a tali territori.

Lo stanziamento di bilancio per l'applicazione della legge di cui sopra si è dimostrato inadeguato alle necessità, tanto che numerose domande di mutuo sono state accolte in via provvisoria, limitatamente al minor concorso statale del 2,50 per cento previsto

dalla legge n. 1760. Si è venuta così a creare una disparità di trattamento tra gli agricoltori delle zone interessate, la quale ha dato motivo a numerose proteste e lagnanze.

È stato, pertanto, disposto il disegno di legge in esame per porre rimedio a tale sperequazione, mediante l'integrazione della autorizzazione di spesa di cui alla citata legge n. 1107 in modo da consentire la concessione del concorso statale del 3,50 per cento negli interessi anche sulle operazioni di mutuo non ancora ammesse alla maggiore sovvenzione statale ai termini della legge medesima.

La spesa occorrente per avviare a finanziamento le pratiche presentate anteriormente alla data nella quale è scaduto il termine stabilito per l'accettazione delle domande, è stata determinata in annue lire 15 milioni per 25 anni, ed è reperibile mediante storno di pari importo della spesa prevista — per gli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1980-1981 — dall'articolo 1, ultimo capoverso, della legge 5 luglio 1952, n. 992, recante provvidenze a favore delle aziende agricole della provincia di Ferrara danneggiate dalle alluvioni del 1950-51.

Detta spesa non è stata, infatti, utilizzata che in minima parte agli scopi cui era stata destinata, né potrà esserlo in avvenire, stante la scadenza del termine di presentazione delle relative domande.

Ciò premesso, e tenuto conto che si tratta di pratiche per le quali gli Ispettorati compartimentali hanno già dato la loro approvazione e concesso in via provvisoria il contributo del 2,50 per cento, prego gli onorevoli colleghi di dare la loro approvazione al disegno di legge in esame.

Mi auguro, infine, che tale contributo venga elevato per tutte le domande di mutui per miglioramento fondiario, per tutto il territorio, e ciò con apposito provvedimento legislativo. Infatti ritengo che il contributo del 2,50 per cento sia troppo esiguo quando non si possa ricorrere a fonti particolari di finanziamento e si ricada nel finanziamento a tasso normale, sensibilmente più elevato.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Marenghi per la sua relazione. Comunico che la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha chiesto una proroga per esprimere il parere in merito al presente disegno di legge. Pertanto, ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione, accogliendo la richiesta di proroga.

Se non vi sono osservazioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Norme per la determinazione della minima unità colturale. (1287).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la determinazione della minima unità colturale ».

Il relatore, onorevole Gozzi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GOZZI, *Relatore*. Il disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame, riguarda, in sostanza, la regolamentazione lasciata in bianco dalle norme contenute nel Codice civile (articoli 846 e seguenti) nella Sezione II che riguarda, appunto, il problema del riordinamento della proprietà rurale.

Detto problema, penso, sia ben noto agli onorevoli colleghi, per cui sarà inutile richiamare i principi sociali in base ai quali il legislatore ritenne, nel 1940, di intervenire con l'inserimento nella codificazione di una norma per il rispetto della minima unità colturale in modo da risolvere il cosiddetto problema della « polverizzazione » della proprietà terriera, problema gravissimo soprattutto nelle zone povere, dove, per la divisione irrazionale e ingiustificata delle medie e piccole proprietà, viene spinto a tal punto che la proprietà terriera si abbandona in quanto — data la minima estensione — non si riesce ad assicurare al proprietario coltivatore il benché minimo reddito utile per giustificare la coltivazione.

Questo problema non fu presente al legislatore solamente nel 1940, ma venne ripreso — vorrei dire sulla stessa linea — anche dal costituente in sede di elaborazione dell'articolo 44 della Costituzione. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e stabilire quei rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissando un limite minimo alla sua estensione, non solo, ma prescrivendo la ricostituzione della proprietà produttiva.

Questa aggiunta all'articolo 44 della Costituzione che riguarda appunto la ricostituzione della unità produttiva — cioè lo stesso problema affrontato dal legislatore nel 1940 — fu proposta dall'onorevole Jacometti, il quale si preoccupò delle conseguenze deleterie causate dall'eccessivo spezzettamento della proprietà agraria ed ebbe a rilevare la necessità, attraverso la legge, di favorire le permuthe, e quindi la costituzione di unità colturali produttive, così come avviene in altri Paesi. Cito, in particolar modo, la Svizzera, dove la legge impedisce il frazionamento

dei terreni per eredità, oltre un certo limite.

Questa proposta venne accettata in sede di Commissione dal relatore, che ne riconobbe l'opportunità e l'equità e fu, in tal modo, inserita nell'articolo 44 della Costituzione.

Questo problema, pertanto venne discusso, e non solo in sede di Costituente, ma soprattutto nel 1940, in sede di redazione del Codice civile, ove l'argomento — che riusciva nuovo nella storia della nostra legislazione — venne fatto oggetto di analisi da parte degli organi della Magistratura, del Consiglio di Stato e degli organi professionali che, in quel tempo, erano investiti del problema in materia di codificazione. Tutti gli organi interpellati ebbero a rilevare l'opportunità di inserire, nella legislazione, questo istituto per i fini sociali ed i fini tecnici che si proponeva, rilevando contemporaneamente la delicatezza del problema, ed avvertendo la necessità — una volta che fosse fissato il principio — che fosse demandata all'autorità amministrativa una regolamentazione che potesse conservare una certa elasticità in modo che questa esigenza della ricomposizione dell'unità fondiaria non incidesse profondamente nei rapporti contrattuali di natura privata in materia di trasferimento e di successione.

Il Codice civile regola detto istituto; ne dà la definizione (« S'intende per minima unità colturale l'estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria »), e demanda all'autorità amministrativa la determinazione, zona per zona, di questa minima unità colturale. Lo stesso Codice prevede, poi, lo strumento per il rispetto di questa minima unità colturale: una azione che parte dal pubblico ministero per ottenere dall'Autorità giudiziaria l'annullamento degli atti compiuti in dispregio del rispetto della minima unità colturale; la facoltà, qualora esistano piccole proprietà al di sotto della minima unità colturale, data ai proprietari di terreni vicini di poter chiedere il trasferimento di questi piccoli appezzamenti nelle altre proprietà, in modo da ricomporre e ricostruire la proprietà su un piano di efficienza economica. Contemporaneamente, è anche prevista la possibilità di costituire un consorzio fra tutti i proprietari che si trovino in situazioni del genere, e sempre al fine di ricomporre la proprietà fondiaria.

Il disegno di legge che ci viene proposto prende, appunto, le mosse dalle norme del

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1956

Codice civile e della Costituzione, che ora ho ricordato; esso prevede, per la determinazione della minima unità colturale, l'istituzione, in ciascuna provincia, di una Commissione provinciale presieduta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e composta dal capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dal presidente della Commissione censuaria provinciale, da un funzionario della Prefettura, da un rappresentante della Provincia, dal presidente della Sezione agricola e forestale della Camera di commercio, industria e agricoltura, da 3 rappresentanti degli agricoltori non coltivatori diretti, da 3 rappresentanti dei coltivatori diretti e da un rappresentante dei lavoratori agricoli.

Detta Commissione ha, appunto, lo scopo, tenendo fisso il criterio indicato dal Codice, di determinare l'estensione della minima unità colturale.

L'articolo 2 stabilisce che le deliberazioni della Commissione sono pubblicate nel foglio annunci legali della provincia e sottoposte, quindi, all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che può anche modificarle.

L'articolo 3, allargando il concetto dell'azione di annullamento degli atti compiuti in pregiudizio del rispetto della minima unità colturale, che il Codice accorda solo al pubblico ministero, estende la possibilità di promuovere tale azione a chiunque vi abbia interesse.

Con l'articolo 4 è fatto obbligo a tutti i notai ed ai pubblici ufficiali di trasmettere gli atti, previsti dall'articolo 846 del Codice civile, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in modo che il capo dello stesso Ispettorato abbia la possibilità di comunicare al pubblico ministero le eventuali inadempienze, in modo che esso pubblico ministero possa svolgere l'azione prevista dall'articolo 848 del Codice civile.

Questo, in breve, il disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame; disegno di legge che, derivando da norme del Codice civile e da un principio sancito nella Carta costituzionale della Repubblica, può essere da noi tranquillamente approvato.

**PRESIDENTE** Onorevoli colleghi, desidero dare qualche ulteriore chiarimento, in aggiunta alla esauriente relazione svolta dall'onorevole Gozzi.

Questo disegno di legge ha lo scopo di integrare le disposizioni già contenute nel Codice civile vigente, a proposito della minima unità colturale; disposizioni che, da una parte, vogliono impedire l'eccessivo frazionamento

dei fondi e, dall'altra, mirano alla ricomposizione delle proprietà frazionate. Questo provvedimento ha riguardo soltanto alla determinazione della minima unità colturale, ma può naturalmente avere il suo peso anche agli effetti della ricomposizione delle proprietà frazionate.

Come ha ricordato l'onorevole Gozzi, il Codice ha introdotto una disposizione fondamentale, che io desidero leggere, per meglio chiarire la vastità della portata di questo provvedimento. Dice l'articolo 846 del Codice civile: « Nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni e nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale.

S'intende, per minima unità colturale l'estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria ».

Il provvedimento al nostro esame, però, integra soprattutto il successivo articolo 847 dello stesso Codice civile, il quale stabilisce che l'estensione della minima unità colturale sarà determinata, distintamente, per zone avuto riguardo all'ordinamento produttivo e alla situazione demografica locale, con provvedimento dell'autorità amministrativa, da adottarsi, sentite le associazioni professionali.

Le sanzioni per l'inosservanza di quanto sopra sono fissate nell'articolo 848, il quale prescrive che gli atti compiuti contro il divieto dell'articolo 846 possono essere annullati dall'autorità giudiziaria, su istanza del pubblico ministero. L'azione si prescrive in tre anni dalla data di trascrizione dell'atto.

L'onorevole Gozzi ha messo in evidenza sia il rapporto di questo disegno di legge con le norme del Codice civile, sia le deviazioni da quanto il Codice stabilisce. E la deviazione più importante è quella contenuta nell'articolo 3 di questo disegno di legge: difatti, mentre per l'articolo 848 del Codice civile la possibilità di chiedere l'annullamento degli atti che non rispettino il minimo della unità colturale è data soltanto al pubblico ministero, secondo l'articolo 3 del disegno di legge tale facoltà è concessa a chiunque possa avervi interesse.

A questo proposito, e sempre per mettere in risalto la portata di questo provvedimento ricordo, di nuovo, che si tratta di trasferire

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1956

menti a qualunque titolo: quindi, sia per atto tra vivi, sia per atto *mortis causa*.

Le disposizioni circa il rispetto della minima unità colturale non hanno finora avuto applicazione per la mancanza dello strumento necessario alla determinazione della minima unità colturale, che deve essere fatta zona per zona: e il verificarsi di questa carenza è stato possibile perché il Codice non indica quale sia l'autorità amministrativa che debba provvedervi.

La legge Sturzo — che noi abbiamo recentemente approvata alla Camera — ha un certo collegamento anche con la determinazione della minima unità colturale. Ma è la legge del 1940 (Norme per evitare il frazionamento delle unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori), ricordata dall'onorevole Gozzi, che ha introdotto, in maniera più precisa, nella nostra legislazione il principio della minima unità colturale, con riferimento, però, soltanto agli enti di colonizzazione. Fu la legge n. 370 del 1930 che costituì lo schema delle norme che, poi, sono state tradotte nel Codice civile. Il quale, però, prevede anche il fenomeno inverso: quello della ricomposizione delle proprietà frammentate. Ma anche questo principio non ha potuto essere rispettato, in mancanza della definizione della minima unità colturale.

Questa norma della legge di bonifica ha avuto — se ben ricordo — qualche notevole applicazione in alcune zone del Veneto, nei dintorni di San Donà di Piave.

La legge del 1940 è importante per una altra ragione: perché prevede anche quale debba essere il trattamento da farsi in caso di eredità ai coeredi, perché naturalmente se si impedisce — come fa la legge — il frazionamento dell'unità colturale compresa nell'eredità, bisogna prevedere anche legislativamente, oppure attraverso accordi fra le parti, quale debba essere la destinazione di queste terre o il trattamento da farsi ai coeredi.

Onorevoli colleghi! Questo è il quadro riassuntivo della legge, molto importante economicamente e socialmente, e nello stesso tempo di natura molto delicata, sì da meritare tutta la nostra attenzione.

Dato il breve lasso di tempo che ancora ci rimane a disposizione in questa seduta, e che non ci consentirebbe una discussione serena e soprattutto ponderata, mi sembra opportuno rinviare il seguito della discussione stessa ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

### Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Bardanzellu: Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera. (1577).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato Bardanzellu: «Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera».

Il relatore, onorevole Helfer, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

HELPER, *Relatore*. Onorevoli colleghi! La proposta di legge Bardanzellu è la prima proposta di legge che dovrebbe disciplinare, in Italia, la coltivazione e lo sfruttamento dei boschi di sughero. La nostra legislazione in materia è abbastanza arretrata, mentre abbiamo leggi speciali per il castagno, il pioppo e la legge fondamentale sulla coltivazione forestale del 1923, n. 3267.

Il sughero cresce, in Italia, soprattutto in Sardegna (quattro quinti del totale coltivato) e, in parte, in Sicilia e, in qualche zona del Lazio e della Toscana. Forse è questa la ragione per la quale, nel nostro Paese, non si è creata una legislazione speciale per i boschi di sughero. Negli altri paesi produttori di sughero, invece, troviamo una legislazione molto abbondante, specialmente in Portogallo, nella Spagna ed anche nei paesi del nord Africa che, nel bacino del Mediterraneo, sono fra i maggiori produttori.

Oltre all'Italia e ai paesi sopra indicati (Spagna, Portogallo, Marocco, Algeria, Tunisia), fra i produttori di sughero in Europa e nel bacino del Mediterraneo, si annoverano la Grecia e qualche zona della Costa azzurra francese, prospiciente il Mar Ligure. Secondo una pubblicazione abbastanza completa dovuta al dottore Mario Falchi, in collaborazione con studiosi dell'Istituto di Cagliari, la produzione mondiale di sughero sarebbe all'incirca la seguente.

Il Portogallo dispone di 700 mila ettari di boschi di *quercum suber*, capaci di fornire una produzione annua di 1.500.000 quintali;

la Spagna, con un'estensione di 540.000 ettari, fornisce 700.000 quintali di prodotto;

l'Africa settentrionale (Tunisia, Marocco e Algeria), con 900.000 ettari di sughereti, produce 655.000 quintali;

la Francia, con 140 mila ettari di sughereti, registra una produzione di 120.000 quintali,

l'Italia con una superficie complessiva di ettari 75.000 produce non meno di 175.000 quintali di sughero, di cui oltre i quattro quinti prodotti in Sardegna.

## LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1956

Non meniamo che debbano considerarsi altre regioni produttive in Europa, anche se tentativi di coltivazione del sughero sono stati fatti in Crimea, nel Caucaso e altrove.

Tale considerazione analitica è abbastanza indicativa. Si rileva come, non tanto dalla estensione del bosco di sughero deriva l'abbondanza del prodotto, quanto dai sistemi di coltivazione e sfruttamento dello stesso, tanto è vero che, nell'Africa settentrionale, su 900 mila ettari di sughereti, si ricavano soltanto 655 mila quintali di sughero, mentre in Italia, su soli 75 mila ettari, se ne ricavano 175 mila quintali.

La proposta di legge presentata dal deputato Bardanzellu mira appunto ad ottenere una coltivazione più diligente dei sughereti e lo sfruttamento razionale degli stessi in modo da ottenere una produzione superiore con indubbio vantaggio, sia per i coltivatori di sughero sia per l'industria nazionale, e soprattutto dell'economia sarda che ritrae dalla vendita di questo prodotto un ricavo annuo di 3 miliardi di lire.

Se, poi, si considera specialmente la natura della maggior parte dei terreni sardi che non sono atti ad altra produzione mentre consentono una feconda espansione dei boschi di sughero, possiamo prevedere senz'altro un fecondo incremento nelle entrate di bilancio, come conseguenza, di una miglior disciplina della coltivazione dello sviluppo e dello sfruttamento dei boschi di sughero disciplina, appunto alla quale tende la proposta di legge in esame.

Praticamente, la relazione premiata alla proposta di legge è sufficiente ad illuminare sugli scopi, le direttive e le finalità della proposta di legge Bardanzellu. La relazione è corredata di dati tecnici e informativi, manca invece — se ho ben osservato — qualche accenno alla legislazione comparata degli altri Paesi, ugualmente produttori di sughero.

Si può dire, però, che, in sostanza, la proposta Bardanzellu tiene conto, nella sua applicazione, dei risultati delle esperienze legislative attuate negli altri Paesi, e specialmente nel Portogallo, che, come maggiore e più antico produttore, dispone anche della legislazione più antica, più volte riveduta e corretta. Infatti, una delle ultime leggi — se non erro — del 1952, mentre l'ultimo — in ordine di tempo — profondo rimaneggiamento della legislazione sul sughero risale, in Portogallo, all'immediato dopoguerra del 1914-18.

Ora si può dire che i punti chiave della legislazione portoghese sul sughero sono stati

riportati nella proposta di legge Bardanzellu, e l'analogia legislativa è favorita dall'analogia climatica — e, quindi anche della produttività del suolo — fra la Sardegna e il Portogallo.

A questo punto, dovrei fare una osservazione — che è stata fatta anche dagli organi ministeriali, circa la legittimità di un provvedimento speciale congegnato alla coltivazione della sughera, che riguarda in modo speciale una regione — la Regione sarda — produttrice, come ho detto, dei quattro quinti del sughero italiano. Ora in base allo Statuto regionale, la Regione ha la preminenza nel legiferare in merito al proprio territorio. A questa osservazione, noi possiamo rispondere che è legittima la proposta di legge Bardanzellu, perché, nel territorio nazionale, la Sardegna non è produttrice esclusiva di sughero; è legittima la proposta di legge poiché, a prescindere dal fatto che la Sardegna produce la maggioranza assoluta del sughero nazionale, lo Stato può sempre determinare una disciplina generale in campo agricolo per tutto il territorio nazionale, disciplina alla quale la Regione può attenersi in carenza di una legge regionale.

La questione, in Sardegna, si pone in questi termini: l'Assemblea regionale aveva iniziato l'esame di un disegno di legge che regolava la materia; ad un certo punto, dovette sospendere l'esame, poiché quel provvedimento prevedeva delle sanzioni che l'Assemblea non aveva il potere di comminare. Il disegno di legge fu, allora, rinviato per la correzione — se non erro — dell'articolo 8. Ora, come si regolerà, domani, la Regione sarda se la presente proposta diventerà legge? Non sorgeranno complicazioni, se questa legge non interferirà in compiti di specifica competenza dell'autorità regionale. E qui mi riferisco, in modo particolare all'articolo 17 della proposta di legge, nel quale si dice che sarà istituita una Carta sughericola della Sardegna presso la stazione sperimentale del sughero, sulla quale carta saranno registrate le sugherete esistenti e le zone attualmente improduttive o quasi, che possano ospitare le sugherocolture. Trattandosi di una legge nazionale, chi istituirà questa stazione? A mio avviso, non potrebbe essere lo Stato, perché verrebbe ad invadere un campo soggetto alla competenza della Regione: e allora, da un punto di vista teorico, una legge siffatta potrebbe essere impugnata.

Però, c'è un fatto che risolve appieno la questione, ed è il desiderio, espresso dalle autorità della Regione, che questa proposta

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1956

di legge sia rapidamente discussa ed approvata dal Parlamento, affinché possa divenire operante prima della scadenza dei termini utili per la prossima campagna sughericola. Impegnandosi, la Regione sarda, ad applicarla senza discussione.

Un altro problema da porre in rilievo è quello che prevede il finanziamento per ulteriori attività intese ad espandere la coltura della sughera nelle varie zone. La relazione che accompagna la proposta di legge dice che non vi sono impegni finanziari: e, in effetti, non vi sono impegni finanziari diretti. Però, vi è un richiamo alla legge 25 luglio 1951, n. 991, la quale, tuttavia, è tenuta ad operare solo nei comuni definiti montani, e, quindi, ben poche possibilità di applicazione avrebbe nell'interesse di questa legge. Però, poiché la legge ha l'evidente scopo di favorire la coltivazione del sughero, mi sono informato in che modo la Regione sarda intenda applicare questo principio. Mi è stato riferito che si provvederà attraverso uno stanziamento speciale previsto nel disegno di legge della Regione, già da me citato, disegno di legge che poi — come ho detto — non divenne legge per la sospensione dell'esame. Quindi, anche da questo punto di vista, noi possiamo essere tranquilli.

Qualche altra osservazione di carattere specifico, la farò in sede di discussione degli articoli. Per ora non mi resta che ringraziare l'onorevole Bardanzellu per la sua iniziativa ed invitare gli onorevoli colleghi ad approvare questo provvedimento, dopo di aver dato ad esso il loro contributo correttivo.

Desidero ancora, per maggiore tranquillità della Commissione, ricordare che la necessità di una regolamentazione e disciplina delle sugherete è sentita anche dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che aveva preparato un disegno di legge in proposito, testo che non è venuto in discussione al Parlamento, perché il Consiglio dei Ministri non lo ha ancora approvato. Anzi, quando l'onorevole Bardanzellu presentò la sua proposta di legge, gli fu ricordato appunto questo particolare: ma non fu sollevata alcuna obiezione, perché l'onorevole Bardanzellu aveva tenuto considerazione, appunto di quanto disposto nello schema di legge governativo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARDANZELLU. Desidero aggiungere soltanto poche considerazioni particolari alla esauriente relazione dell'onorevole Helfer.

Premetto che il sughero è una pianta singolare, perché non ha bisogno di una coltiva-

zione specifica: né di concimazione, né di innaffiamento. Essa cresce come Dio ce la dà, in quei dati terreni, solo che l'uomo la rispetti.

Questa mia proposta di legge tende proprio ad ottenere il rispetto della pianta: rispetto che non sempre si ha, specie in Sardegna, dove ancora non si è sviluppata quella coscienza sugheriera che ha reso floridissima questa industria in Spagna e, specialmente, nel Portogallo.

Aggiungo che il sughero nasce soltanto in pochissime parti del mondo: in Spagna, in Portogallo, in Sardegna e in qualche altro lembo bagnato dal Mediterraneo occidentale. Ne hanno tentato la coltivazione gli americani a San Francisco e in California, i russi in Crimea, i giapponesi nel loro territorio, ma nessuno vi è riuscito. Per la Sardegna, zona particolarmente depressa, è un vero regalo di Dio! Essa era un tempo ricoperta di una vasta estensione di sugherete, che poi si è assottigliata, un po' per la inerzia dell'uomo, un po' per gli incendi.

Occorre tenere presente che il sughero ha bisogno di una ventina di anni per crescere, e che esso può essere estratto solo quando la pianta abbia una determinata età ed una certa altezza, e quando il tronco abbia una certa robustezza, che non può essere inferiore ai 60 centimetri. L'altezza deve essere superiore ad una determinata misura, perché altrimenti la pianta deperisce, diventa rachitica e non dà più frutto.

Quando si decortica per la prima volta la pianta, si ottiene il cosiddetto «sughero maschio»; nelle successive decorticazioni si otterrà il «sughero gentile» o sughero normale da lavoro. Il sughero maschio, o «sugherone», viene normalmente macinato e trova la sua utilizzazione nella industria come coibente o nella preparazione di conglomerati isolanti. Il «sughero da lavoro», invece, trova la sua utilizzazione, oltreché nella fabbricazione dei turaccioli, in tutta una infinità di altre applicazioni nelle quali si è dimostrato insostituibile.

Il sughero è, quindi, una pianta preziosa, però il prodotto per essere buono deve rimanere attaccato alla pianta per un determinato numero minimo di anni che secondo la esperienza costante fatta anche in Spagna e in Portogallo, deve essere di 9 anni. Quando, però, il sughero rimane attaccato alla pianta per un numero maggiore di anni: 10, 11, 12 anni (in Portogallo si arriva anche a 14 anni) aumenta il suo spessore e migliora la qualità, onde questo sughero, dello spessore che oltrepassa

anche i 30 millimetri, viene adoperato nella fabbricazione di tappi per spumanti e largamente esportato.

Ora avviene che i proprietari di sugherete, quando il prezzo del prodotto è buono (perché oggi, tanto per darvi un'idea, dirò che il prezzo del sughero è uguale a quello della carne: 35-40.000 lire al quintale la qualità migliore sono portati a decorticare le piante e trarre il sughero, anche molto prima dello scadere del limite minimo di 9 anni richiesto per avere un buon prodotto e non pregiudicare l'esistenza stessa della pianta. In Sardegna, coloro che si occupano di questa materia — e particolarmente il dottor Saldarelli, direttore generale delle foreste della Sardegna — hanno trovato delle piante decorticate dopo soli tre anni. tanto il prodotto per macinare è buono e il proprietario allettato dal guadagno immediato affronta l'alea della rovina della pianta compiendo una vera e propria rapina che non giova certamente alla coltura del sughero.

Di qui la necessità di una disciplina.

Per quanto riguarda la questione di competenza fra Stato e Regione, io credo che non sorgerà mai un conflitto del genere, anche perché prima di presentare al Parlamento la mia proposta di legge, mi sono fatto premura di parlarne agli organi regionali ed allo stesso Presidente, onorevole Brotzu, dal quale ho ricevuto espressioni di compiacimento.

Effettivamente, però, esiste una legge che fu presentata alla Regione dall'allora assessore all'agricoltura, Casu, con un mese e dieci giorni di anticipo sulla data di presentazione della mia e che riflette, diremmo in tono minore, il contenuto della mia proposta e non contiene alcun articolo che sia con essa in contrasto. Quella proposta di legge regionale fu rinviata perché, all'articolo 8, prevedeva delle sanzioni, mentre la Regione non può legiferare in materia di sanzioni. Quindi, qualora la Regione legiferasse in materia si tratterebbe al massimo di un completamento per quanto riguarda la Sardegna, della legge dello Stato che interessa, sì in modo particolare la Sardegna, ma anche la Sicilia, la Calabria, la Campania, il Lazio e la Toscana e altre zone dove eventualmente la coltura del sughero potesse in futuro estendersi.

Ad ogni modo, posso anche predire che quella proposta di legge sarà ritirata da parte della Regione, in quanto, in seguito ad una riunione da me avuta con i rappresentanti della Regione, la mia proposta ha subito delle modificazioni, nei diversi articoli, in armonia con le esigenze fatte presenti dai rappresentanti stessi, modificazioni che mi sono fatto premura di comunicare al Ministro per l'agricoltura, al Presidente della Commissione e al relatore. Con queste modifiche dovute all'esperienza dei dottori Falqui e Saldarelli, credo che la proposta di legge sia stata posta in grado di rispondere alle esigenze non solo della coltura del sughero in Sardegna, ma anche di quelle che eventualmente si sviluppassero in qualsiasi regione italiana.

E allora mancando il conflitto fra Stato e Regione, non potranno sorgere questioni di costituzionalità in merito all'approvazione di questa proposta di legge, approvazione che mi auguro sia data al più presto, perché, fra un mese, si inizia in Sardegna l'estrazione del sughero, ed è necessario che essa sia effettuata sotto il controllo di precise norme che salvaguardino l'esistenza di questa pianta preziosa.

Faccio presente, infine, che l'articolo 17 della proposta di legge va modificato nel senso di togliere le parole « della Sardegna » per quanto si riferisce alla « carta sughericola ». Ad ogni modo, una stazione sperimentale, seppure non ancora in funzione, esiste presso la città di Tempio, in Gallura. Così la carta sughericola avrebbe carattere nazionale.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Bardanzellu per i suoi chiarimenti e per l'appassionata difesa della sughericoltura.

Poiché sta per iniziare la seduta dell'Assemblea, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI